



FORUM DEI PENSIONATI

ADPP – ANAC – ANLA FER – ANMIFC/FS – ANPAN – ANPd'INPS – ANPS – ANUPSA – AS.SI.PEN – CINQUE CORPI DI POLIZIA DIR.STAT/PENS. – FAST/PENS. – PENS. BANCA D'ITALIA – PENS. SINDACATO ITALIANO – PENSIONATI E SOCIETA' S.A.PENS. OR.S.A – UNPSCMEL

COMUNICATO STAMPA del 17 settembre 2007

IL FORUM dei PENSIONATI si è riunito in data odierna ed ha stabilito di procedere ad una raccolta di firme a sostegno della proposta di legge, elaborata dallo stesso FORUM, qui sotto riportata. L'obiettivo è quello di migliorare il meccanismo di perequazione delle pensioni ordinarie, privilegiate e di reversibilità (che hanno perso, negli ultimi anni, gran parte del loro potere d'acquisto) e di eliminare definitivamente il perverso fenomeno delle "pensioni d'annata".

PROPOSTA DI LEGGE **Disposizioni in materia previdenziale**

RELAZIONE:

La sentenza della Corte Costituzionale n° 1 del 1991 ha ribadito il principio che la pensione deve intendersi come "retribuzione differita" e, come tale, deve conservare nel tempo il suo rapporto fisso con le retribuzioni dei lavoratori in costanza di servizio.

Disattendere tale principio significa perpetuare l'incostituzionale sistema delle cosiddette "pensioni d'annata", che sino ad oggi ha provocato assurde disparità di trattamento tra pensioni con pari grado ed anzianità di servizio.

I provvedimenti tampone che il Parlamento ha di volta in volta emanato, hanno sempre lasciato insoluto il problema sostanziale, cioè quello di elaborare un meccanismo automatico di collegamento delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni del personale in servizio.

Pertanto, i cittadini sottoscrittori invitano il Parlamento a discutere ed approvare la presente **proposta di legge**.

Art. 1. A decorrere dalla data del 01 gennaio 2008, le pensioni ordinarie, privilegiate e di reversibilità sono rivalutate nella misura del 1,50 % per ogni anno maturato dalla data di origine delle stesse.

Art. 2. Le pensioni attribuite al personale di cui all'articolo 1, cessato dal servizio fino alla data del 31 dicembre 2008, sono rivalutate dalla data del 1° gennaio 2009 sulla base dell'indice annuale delle retribuzioni contrattuali stabilito dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 3. Le pensioni erogate con il meccanismo di cui all'articolo 2 sono rivalutate, con effetto giuridico ed economico, applicando il medesimo indice in misura intera sull'importo complessivo della pensione.

Art. 4. Il Governo provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare apposito provvedimento per la separazione contabile tra prestazioni previdenziali e assistenziali nel rispetto della legge 09 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni.

Art. 5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede:

- a) mediante l'utilizzo delle risorse di un apposito fondo alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario per le necessità di cui all'articolo 1;
- b) mediante l'iscrizione nei singoli esercizi finanziari per le necessità di cui all'articolo 2

Art. 6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COORDINAMENTO NAZIONALE

Giuseppe Torrente
Tel/Fax – 06 4440361